PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0077/2004**

19 febbraio 2004

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

(15331/1/2003 - C5-0023/2004 - 2003/0115(COD))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Relatrice: Ulpu Iivari

RR\525312IT.doc PE 334.057

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	05
MOTIVAZIONE	8

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 6 novembre 2003 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (COM(2003) 275 – 2003/0115(COD)).

Nella seduta del 15 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (15331/1/2003 – C5-0023/2004).

Nella riunione dell'8 luglio 2003 la commissione aveva nominato relatrice Ulpu Iivari.

Nelle riunioni del 27 gennaio 2004 e 19 febbraio 2004 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Ulpu Iivari (relatore), Pedro Aparicio Sánchez, Säid El Khadraoui (in sostituzione di Barbara O'Toole), Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Christopher J.P. Beazley), Lucio Manisco, Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Eurig Wyn e Sabine Zissener.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 19 febbraio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (15331/1/2003 – C5-0023/2004 – 2003/0115(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15331/1/2003 C5-0023/2004),
- vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 0275)²,
- vista la Comunicazione della Commissione sulla posizione comune (COM(2004) 3),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0077/2004),
- 1. modifica come segue la posizione comune;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 14

(14) Risultano necessarie disposizioni transitorie per il 2004 per consentire l'erogazione di sovvenzioni in base alla parte 2 del presente programma comunitario. *Data la difficoltà di organizzare in tempo inviti a presentare proposte per il 2004,* è opportuno ricorrere all'eccezione citata nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della

(14) Risultano necessarie disposizioni transitorie per il 2004 *e il 2005* per consentire l'erogazione di sovvenzioni in base alla parte 2 del presente programma comunitario. È opportuno ricorrere all'eccezione citata nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione in base alla quale possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a

RR\525312IT.doc 5/10 PE 334.057

¹ P5 TA-PROV(2003)0476.

² Non ancora pubblicata in GU.

Commissione in base alla quale possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.

presentare proposte a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.

Emendamento 2 Articolo 1, paragrafo 3

- 3. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, ma il 2004 è designato anno di transizione, sempre che sia possibile concordare un regime provvisorio.
- 3. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Emendamento 3 Allegato I, Capitolo 3, Sezione 2, punto 2

- 2. Tuttavia, nel 2004, in deroga al paragrafo 1, possono essere assegnate sovvenzioni agli organismi elencati nell'allegato II.
- 2. Tuttavia, nel 2004 *e nel 2005*, in deroga al paragrafo 1, possono essere assegnate sovvenzioni agli organismi elencati nell'allegato II.

Emendamento 4 Allegato I, punto 5.8 (nuovo)

Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Emendamento 5 Allegato I, punto 5.9 (nuovo)

Nel 2004 potrà essere derogato dall'obbligo di fare firmare la convenzione di finanziamento durante i primi quattro mesi dell'esercizio

PE 334.057 6/10 RR\525312IT.doc

finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo dell'anno. In questo caso le convenzioni di finanziamento dovranno essere firmate entro il 30 giugno 2004.

MOTIVAZIONE

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

- 1. Il 4 giugno 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura. La proposta basata sull'articolo 151 (Cultura) del trattato CE è stata elaborata in conformità del Regolamento finanziario e delle relative norme di attuazione: è volta a creare una base giuridica specifica per le sovvenzioni, che, pur venendo concesse da tempo, non avevano finora una base giuridica distinta.
- 2. Il programma proposto era suddiviso in tre sezioni:
 - <u>Sezione 1</u>: si prefiggeva di fornire una base giuridica alle sovvenzioni (erogate nell'ambito della linea di bilancio 15.04.01.01 ex A-3015) all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL) e ai centri della rete Mercator, considerati organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo e citati nell'atto di base;
 - <u>Sezione 2</u>: si prefiggeva di coprire le sovvenzioni erogate alle "organizzazioni d'interesse culturale europeo" (linea di bilancio 15.04.01.03 ex A-3042). In futuro, tali organismi dovrebbero essere selezionati o (a) in base ad un invito a presentare proposto oppure (b) attraverso la stessa autorità di bilancio allorché l'importo totale della linea di bilancio interessata è preassegnato dall'Autorità di bilancio a beneficiari esplicitamente indicati;
 - <u>Sezione 3</u>: doveva coprire le sovvenzioni destinate alle organizzazioni che operano per preservare i siti dei campi di concentramento nazisti in quanto monumenti storici (linea di bilancio 15.04.01.02 ex A-3035).
- 3. In base agli importi degli stanziamenti previsti per le linee di bilancio interessate nel bilancio 2003, la Commissione aveva proposto una dotazione pluriennale di bilancio per un totale di 30,92 milioni di euro per le sovvenzioni e l'assistenza tecnica, con la seguente ripartizione: Sezione 1: 18%; Sezione 2: 75%; Sezione 3: 7%.

PRIMA LETTURA DEL PARLAMENTO

- 4. In prima lettura, il 6 novembre 2003, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione con riserva di alcuni emendamenti:
 - <u>emendamento 16</u>, volto a ridurre la durata del programma a tre anni (2004-2006) affinché coincida con l'attuale prospettiva finanziaria;
 - <u>emendamento 17</u> che proponeva una dotazione pluriennale di bilancio di 22,764 milioni di euro per il programma d'azione;
 - emendamenti 9, 12 e 18, volti a chiarire i diversi gruppi di beneficiari;
 - <u>emendamenti 3, 6, 8, 11 e 22</u> volti a rendere più trasparente l'attuazione del programma da parte della Commissione;
 - <u>emendamenti 1, 13 e 14</u> volti a esentare i beneficiari di cui alla Sezione 2 del programma da una graduale riduzione delle loro sovvenzioni a partire dal terzo

PE 334.057 8/10 RR\525312IT.doc

anno;

• <u>emendamento 26</u>, che aumentava dal 75 all'80% la percentuale delle spese che possono essere coperte da una sovvenzione comunitaria.

LA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

- 5. Nella posizione comune il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione, fatti salvi alcuni emendamenti con i quali:
 - riduce la durata del programma (articolo 1, paragrafo 3) da cinque a tre anni (2004-2006);
 - propone una dotazione di 19,0 milioni di euro (articolo 5, paragrafo 1);
 - riconosce le difficoltà che solleverebbe un brusco cambiamento del sistema di selezione dei beneficiari di cui alla Sezione 2 del programma nonché la necessità di un periodo transitorio. Propone (allegato I, punto 3) che nel 2004 gli organismi elencati nell'atto di base (all'allegato II) possano beneficiare di sovvenzioni, e che in seguito i beneficiari siano selezionati in base ad un invito a presentare proposte;
 - introduce un nuovo articolo volto a chiarire il ruolo della Commissione nell'attuazione del programma;
 - modifica l'articolo 8 a fini di semplificazione e di coerenza nonché in considerazione della durata del programma, e chiede che la Commissione presenti ogni anno una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 6. La Commissione ha recepito completamente, parzialmente o nel merito 7 dei 16 emendamenti adottati dal Parlamento. Il Consiglio ha recepito integralmente, parzialmente o nello spirito 5 degli emendamenti adottati dal Parlamento e recepiti dalla Commissione, ossia gli emendamenti 2, 8, 9, 12 e 16.
- 7. Il Consiglio non ha recepito nessuno degli emendamenti del Parlamento che erano stati respinti dalla Commissione. Inoltre ha respinto due emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura che erano stati accolti dalla Commissione:
 - <u>emendamento 18</u> relativo alla selezione di beneficiari, che non era del tutto compatibile con gli altri emendamenti del Consiglio all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3 nonché all'allegato I, punto 3 e al nuovo II;
 - <u>emendamento 17</u>, che non era compatibile con il bilancio proposto nell'ambito di un accordo globale sul pacchetto dei programmi d'azione pluriennali raggiunto nel corso della conciliazione di bilancio il 24 novembre 2003.

OSSERVAZIONI DELLA RELATRICE

8. Nel corso della conciliazione di bilancio del 24 novembre 2003 si è pervenuti ad un accordo globale sul pacchetto dei programmi d'azione pluriennali, che è stato confermato dalle dichiarazioni fatte lo stesso giorno al termine del Consiglio ECOFIN. Per quanto riguarda tale programma, il Parlamento e il Consiglio sono d'accordo sulla durata (2004-2006), sulla dotazione di 19,0 milioni di euro nonché sull'applicazione, per le sezioni 2 e 3 del programma, del principio della graduale riduzione della sovvenzione

- a partire dal terzo anno della sua erogazione.
- 9. La posizione comune tiene inoltre conto degli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura che intendevano chiarire i diversi gruppi di beneficiari potenziali e rendere più trasparente l'attuazione del programma da parte della Commissione.
- 10. La vostra relatrice raccomanda al Parlamento di accettare la posizione comune con alcuni emendamenti che, in realtà, hanno carattere puramente tecnico. Alcuni di essi provengono dal fatto che l'accordo politico (di fatto, la posizione comune) raggiunto dal Consiglio "Cultura" il pomeriggio del 24 novembre è stato superato dalle concessioni fatte dai ministri delle finanze in occasione della conciliazione di bilancio che si è conclusa nel pomeriggio dello stesso giorno. Così, mentre il Consiglio "Cultura" aveva convenuto un periodo transitorio di un anno per gli organismi elencati nell'allegato II della posizione comune, nel corso della conciliazione di bilancio il Consiglio ha accettato un periodo transitorio di due anni. La posizione ufficiale del Consiglio, tuttavia, è che l'accordo raggiunto dai ministri della cultura costituisce la base della posizione comune. Il Parlamento deve quindi emendare la posizione comune del Consiglio affinché l'accordo raggiunto dai ministri della cultura corrisponda all'accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio durante la conciliazione di bilancio. È questo il motivo per cui la relatrice ha presentato gli emendamenti 1, 2 e 3.
- Altri emendamenti (all'allegato) derivano dall'approvazione tardiva della proposta da parte della Commissione e dal fatto che in tal modo è diventato impossibile adottare l'atto prima dell'inizio del 2004. Nella "Dichiarazione comune sugli atti di base relativi alle sovvenzioni (ex A-30)" fatta in occasione del Consiglio ECOFIN del 24 novembre 2003, il Parlamento e il Consiglio hanno rilevato che, in caso di mancata adozione nel 2004, disposizioni transitorie relative al periodo precedente l'approvazione dovranno essere aggiunte agli atti di base per consentire, a titolo eccezionale, che le convenzioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del Regolamento finanziario possano essere firmate entro il 30 giugno 2004. Tali disposizioni transitorie sono necessarie in quanto, in base all'articolo 112, paragrafo 2, i beneficiari possono chiedere una sovvenzione per le spese sostenute non più di quattro mesi prima della firma di una convenzione con la Commissione. Poiché non potranno firmare contratti con la Commissione prima del 30 aprile 2004, senza una deroga all'articolo 112, paragrafo 2, i beneficiari non potrebbero chiedere una sovvenzione per la totalità delle spese ammissibili per il 2004. Gli emendamenti 4 e 5 propongono le necessarie clausole transitorie.

* * *